

AVVISO PUBBLICO

Per la preselezione degli interventi privati e pubblici da proporre nel Progetto Pilota come dal bando MISE per il riutilizzo delle economie dei Patti Territoriali

Premesso:

- Che con Decreto del 30 Novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato i “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”;
- Che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 Luglio 2021, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 del sopracitato Decreto 30 Novembre 2020, il, sono state definite modalità e termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti;
- Che con il suddetto Decreto 30 Luglio 2021, rivolto ai soggetti responsabili ancora operativi, il MISE intende finanziare progetti pilota da realizzarsi nelle aree di riferimento dei Patti territoriali e costituiti da interventi pubblici e/o imprenditoriali coerenti tra di loro, finalizzati allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, relativi a massimo due aree tematiche tra quelle indicate in art. 6 del bando;
- Che le domande di assegnazione dei contributi da parte dei Soggetti Responsabili proponenti dovranno essere presentate al MISE entro il prossimo 15 febbraio 2022;
- Che ogni Soggetto Responsabile può presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite.
- Che il progetto pilota dovrà essere accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico-economico finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l’analisi costi-benefici sulla fattibilità economico-finanziaria e corredato da previsioni economico- finanziarie fino al termine dell’attività;
- Che possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i soggetti responsabili di Patti Territoriali ancora operativi che, alla data di presentazione della domanda, a) dispongono di una sede localizzata nell’area di intervento del Patto territoriale b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

- Che la So.Sv.I. srl, Società Sviluppo Ibleo, è Soggetto Responsabile del Patto Territoriale, per la provincia di Ragusa, ancora operativo e possiede i requisiti previsti dal bando emanato dal MISE per l'assegnazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale;
- Che la So.Sv.I. srl, Società Sviluppo Ibleo, ha inteso avviare un percorso aperto di concertazione per la individuazione delle aree tematiche di riferimento e la successiva individuazione degli interventi da proporre a finanziamento;
- Che con tavolo di confronto del partenariato pubblico-privato, tenutasi in Ragusa il 6 Ottobre 2021 e il 3 Novembre 2021, sono state individuate le due tematiche principali sulle quali costruire il Progetto Pilota, ed è stato dato mandato alla So.Sv.I. di porre in essere tutte le fasi di selezione degli interventi e di progettazione del Progetto Pilota, ivi inclusa la predisposizione e del presente avviso, con definizione contestuale dei budget massimi da assegnare per regimi di aiuto ed interventi infrastrutturali;
- Che il Decreto 30 Luglio 2021 definisce le modalità di preselezione da parte dei Soggetti Responsabili degli interventi imprenditoriali e/o pubblici che costituiscono il progetto pilota, individuati sulla base di una procedura trasparente ed aperta, per come specificamente indicate in art. 7 del Decreto medesimo;
- Che il presente avviso è stato approvato in sede di assemblea partenariale;
- Che finalità del presente avviso è raccogliere proposte progettuali da parte di PMI ed enti locali operanti nell'area del Patto Territoriale Ragusa da candidare in risposta al Decreto Direttoriale MISE 30 Luglio 2021;

Art. 1 – Strategia e finalità del Progetto Pilota

In linea con i complessivi dettati di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/07/2021 che, in particolare valutano ammissibili ***“progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”***, il Progetto Pilota consente:

1) Il finanziamento di “Interventi imprenditoriali” che prevedono:

- a) Progetti di investimento;
- b) Progetti di avviamento;
- c) Progetti di innovazione;
- d) Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria;
- e) Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

come disciplinati rispettivamente agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del presente avviso pubblico.

2) Il finanziamento di “Interventi pubblici”, che prevedono:

- a) La creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche, anche di livello sovracomunale, destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del “Patto

territoriale”, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del “Progetto Pilota”.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e localizzazione

Possono presentare domanda di inserimento nel Progetto Pilota sia PMI che Enti locali che realizzano interventi nell’area di riferimento del Patto Territoriale Ragusa a suo tempo finanziato ed in corso di definizione, ovvero in uno dei seguenti Comuni: Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Acate, Vittoria, Comiso, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo.

Art. 2.1 - Soggetti beneficiari PMI

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto MISE 30 Luglio 2021, possono presentare la domanda di inserimento nel Progetto Pilota, per la realizzazione di **interventi imprenditoriali**, le PMI che, alla data di presentazione della stessa domanda:

- hanno la sede dell’unità produttiva nell’area del Patto Territoriale, ovvero in uno dei seguenti Comuni: Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Acate, Vittoria, Comiso, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo.;
- sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all’articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all’articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER;

- nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione;
- hanno la proprietà o la disponibilità da parte del soggetto richiedente degli immobili e/o dei **terreni** dove sono realizzati gli investimenti per il periodo di mantenimento dei vincoli di destinazione di cui ai successivi articoli del presente avviso.

Ogni soggetto beneficiario PMI può presentare, ai fini della presente procedura, una sola proposta progettuale, e nell'ambito di un solo ambito tematico. Non saranno ammesse proposte progettuali presentate da imprese che sebbene con ragione sociale differente condividano partecipazioni superiori al 25%.

Si specifica che le proposte progettuali avanzate dalle PMI per l'inserimento nel Progetto Pilota, ed utilmente inserite nello stesso dopo procedura valutativa condotta dal Soggetto Responsabile, non comportano alcun diritto immediato di finanziamento, se non successivamente all'eventuale approvazione del complessivo progetto pilota da parte del MISE ed a seguito delle procedure istruttorie dallo stesso condotte, anche sulle singole iniziative costituenti il progetto pilota.

Il presente avviso non genera alcun impegno giuridicamente vincolante verso i soggetti proponenti individuati a seguito della procedura per come individuata negli articoli successivi.

Art. 2.2 - Soggetti beneficiari Enti Locali

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto MISE 30 Luglio 2021, possono presentare la domanda di inserimento nel Progetto Pilota, per la realizzazione di **interventi pubblici**, gli enti locali che, alla data di presentazione della stessa domanda:

- hanno sede legale nell'area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal progetto pilota e più precisamente: i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Acate, Vittoria, Comiso, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo;
- nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento GBER, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Si specifica che le proposte progettuali avanzate dagli enti locali per l'inserimento nel Progetto Pilota, ed utilmente inserite nello stesso dopo procedura valutativa condotta dal Soggetto Responsabile, non comportano alcun diritto immediato di finanziamento, se non successivamente all'eventuale approvazione del complessivo progetto pilota da parte del MISE ed a seguito delle procedure istruttorie dallo stesso condotte, anche sulle singole iniziative costituenti il progetto pilota.

Il presente avviso non genera alcun impegno giuridicamente vincolante verso i soggetti proponenti individuati a seguito della procedura per come individuata negli articoli successivi.

Art. 3 - Ambiti di intervento

Possono essere proposti iniziative imprenditoriali o interventi pubblici che siano nel loro complesso tra loro coerenti e che afferiscano ad almeno uno dei due seguenti ambiti tematici, per come individuati con assemblea partenariale del 6 Ottobre 2021 e 3 Novembre 2021:

- a) Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata: sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;
- c) Transizione ecologica: trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell'efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un'ottica di economia circolare (ecodesign, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico), la riduzione dell'utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi.

Art. 4 - Requisiti generali di ammissibilità dei progetti

Le proposte progettuali presentate, per poter essere valutate, devono avere tutti i seguenti requisiti minimi di ammissibilità:

- essere realizzate nell'area di riferimento del Patto territoriale, ovvero in uno dei seguenti Comuni: Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Acate, Vittoria, Comiso, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo;
- prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente;
- essere ultimati entro un tempo massimo di 60 (sessanta) mesi per quanto riguarda gli interventi pubblici ed entro 48 (quarantotto) mesi per gli interventi imprenditoriali dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende, per quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

Art. 5 – Interventi imprenditoriali – Progetti di investimento

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto MISE 30/07/2021, sono agevolabili, i progetti di investimento che prevedono:

- la realizzazione di una nuova unità produttiva;
- l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti di cui al presente articolo devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2.1;
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6 (Decreto MISE 30/07/2021). Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:

- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
- programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui sopra devono:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
- essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
- nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante

- nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:

- a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente al momento della concessione;
- b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite alle precedenti lettere a) e b). Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b):

- a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
- b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
- c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi ammissibili.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 6 – Interventi imprenditoriali – Progetti di avviamento

Ai sensi dell'art. 20 del Decreto MISE 30/07/2021, sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di **nuove iniziative imprenditoriali** o allo sviluppo di attività esistenti. Tali progetti devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2.1 del presente avviso, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER, non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22,

SO.SVI. s.r.l.

Sede Legale: Viale del Fante c/o Palazzo della Provincia – 97100 – Ragusa
www.sosvi.eu e-mail sosvisrl@gmail.com pec: sosvisrl@legalmail.it P.IVA 01158290880

comma 2 del Regolamento GBER;

- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di avviamento;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi ammissibili.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 7 - Interventi imprenditoriali – Progetti di innovazione

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Mise 30/07/2021, sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione. Tali progetti devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2.1 del presente avviso;

- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6 (Decreto MISE 30/07/2021). Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- le spese di personale;
- i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui sopra devono:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto innovazione;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi ammissibili.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 8 - Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Mise 30/07/2021, sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi definiti al punto 3 del citato articolo 14:

- miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

I progetti devono

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2.1 del presente avviso, attivi nel settore della *produzione agricola primaria*;
- essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2 (Decreto Mise 30/07/2021). Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6 (Decreto Mise 30/07/2021). Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 14, comma 6 del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al sopra devono:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del *Regolamento ABER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:

- al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata nelle aree definite all'articolo 14, comma 12, lettera c) del *Regolamento ABER*;
- al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

Le intensità di aiuto di cui al sopra possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 e 14 dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*.

Le agevolazioni di cui al presente articolo:

- possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*.
- non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

Art. 9 - Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto MISE 30/07/2021, sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *trasformazione di prodotti agricoli* o alla *commercializzazione di prodotti agricoli*.

I progetti di cui al sopra devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2.1 del presente avviso attivi nei settori della *produzione agricola primaria*, della *trasformazione di prodotti agricoli* e della *commercializzazione di prodotti agricoli*;
- essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2 (Decreto MISE 30/07/2021). Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6 (Decreto MISE 30/07/2021). Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del Regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui sopra:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:

- al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di unità produttiva localizzata nelle aree definite all'articolo 17, comma 9, lettera c) del Regolamento ABER;

- al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di unità produttiva localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

Le agevolazioni di cui al presente articolo:

- possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
- non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

Art. 10 - Progetti infrastrutturali pubblici

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto MISE 30/07/2021, sono agevolabili i progetti che prevedono la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del *Patto territoriale*, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del *progetto pilota*.

Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui sopra devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2.2, nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.

Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto.

Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo nella misura massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, ossia sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ferme restando le ulteriori condizioni previste del presente

articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non può in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.

Con riferimento alle agevolazioni di cui al punto precedente:

- le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
- le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 11 - Risorse finanziarie, ammontare massimo del contributo erogabile ed intensità di aiuto

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto MISE 30 Luglio 2021, l'ammontare massimo assegnabile ad ogni progetto pilota è pari ad euro 10.000.000,00, comprensivi delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile (5%). L'ammontare massimo quindi del complessivo parco progetti da presentare al MISE per la proposta a finanziamento non potrà essere superiore ad € 9.500.000,00.

Con assemblea partenariale del 6 Ottobre 2021 e 3 Novembre 2021, ai fini del potenziale finanziamento degli interventi infrastrutturali e degli interventi imprenditoriali di Patto Territoriale, si è convenuto di ripartire la somma massima di € 9.500.000,00 potenzialmente finanziabile, nel seguente modo indicativo, suscettibile di variazioni in accordo agli esiti delle valutazioni del numero e della qualità dei progetti pervenuti:

- € 2.850.000,00 destinati agli interventi infrastrutturali presentati dagli enti locali;
- € 6.650.000,00 destinati agli interventi imprenditoriali presentati da PMI.

Qualora vi siano proposte progettuali da parte di PMI di importo complessivo inferiore al potenziale massimo, le risorse non utilizzate potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici. Viceversa, qualora vi siano proposte progettuali da parte di enti locali di importo complessivo inferiore al potenziale massimo, le risorse non utilizzate potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti imprenditoriali, secondo una logica comunque di coerenza complessiva del Progetto Pilota.

Gli investimenti ammissibili proposti dagli operatori privati per ogni singola iniziativa imprenditoriale non possono essere inferiori ad euro € 100.000,00 e superiori ad € 1.500.000,00, pena l'inammissibilità della domanda di agevolazione. Ogni operatore privato può presentare una ed una sola domanda di agevolazioni da esso inoltrate.

Gli investimenti ammissibili proposti dagli Enti per ogni iniziativa non possono essere inferiore a € 300.000 e superiori ad € 1.500.000,00 pena l'inammissibilità della domanda di agevolazione.

Le agevolazioni per gli interventi infrastrutturali sono concesse con un'intensità di aiuto massima fissata al **100%** del costo complessivo dell'iniziativa progettuale ammessa.

Con riferimento alle agevolazioni assegnate agli operatori privati:

- i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento dei costi ammissibili complessivi;
- una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
- gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 12 - Procedura di accesso e valutazione, modalità e termini di presentazione delle domande

Le proposte progettuali che perverranno entro i termini e secondo le modalità di cui al presente articolo, saranno oggetto di procedura valutativa a graduatoria eseguita da Commissione all'uopo incaricata dal Soggetto Responsabile.

La Commissione procederà dapprima alla valutazione di ricevibilità delle domande volte ad accertare la regolarità formale dell'istanza. Sono non ricevibili delle istanze:

- presentate oltre i termini ed in modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo;
- la cui domanda non è firmata dal legale rappresentante;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nel presente articolo.

Tutte le domande dichiarate ricevibili sono poi sottoposte al controllo di ammissibilità, consistente nella verifica del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, della rispondenza della documentazione sotto il profilo contenutistico a quanto riportato nel presente avviso, del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti indicati in avviso.

Le istanze ritenute ammissibili, saranno sottoposte ad esame per l'attribuzione dei punteggi, secondo le griglie di valutazione indicate in successivo art. 11.

Gli interventi ritenuti ammissibili e valutati attribuendo i punteggi formeranno la graduatoria. A parità di punteggio, sarà prioritario l'istanza pervenuta cronologicamente prima.

La graduatoria delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili saranno pubblicati sul sito internet del Soggetto Responsabile www.sosvi.eu.

Le proposte ritenute ammissibili saranno incluse nel Progetto Pilota che il Soggetto Responsabile presenterà al MISE in ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle capienze potenziali massime per come indicate in art. 9.

Le domande di inserimento del progetto proposto nel Progetto Pilota devono essere trasmesse alla So.Sv.I. Srl **esclusivamente** per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC sosvisrl@legalmail.it **entro e non oltre il giorno 29 Gennaio 2022**. Non saranno prese in considerazione le domande inviate dopo tali termini e saranno considerate irricevibili. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato il seguente testo: *"Proposta progettuale per inserimento Progetto Pilota – Patto Territoriale Ragusa"*.

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente Avviso, e costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, **deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente**. Le domande non firmate non saranno ammesse.

All'istanza di finanziamento, unitamente al documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere obbligatoriamente allegata in scansione la seguente documentazione:

- Progetto dell'iniziativa, per le infrastrutture e per le iniziative private, qualora sia richiesto il contributo per opere edilizie, è richiesto come livello minimo un "progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel caso di iniziative private, in assenza di interventi edilizi, sarà necessario un livello di progettazione adeguato alla tipologia d'intervento;
- Formulario propedeutico alla valutazione degli indicatori ed all'assegnazione dei relativi punteggi, redatto secondo l'Allegato "B";
- *(Solo per enti locali)* Provvedimento dell'organo competente di approvazione del progetto;
- *(Solo per privati)* Dichiarazione *de minimis*, secondo modello allegato (allegato "E") al presente avviso.

E' invece facoltà del soggetto beneficiario allegare anche la seguente documentazione facoltativa ma utile all'attribuzione dei relativi punteggi:

- Attestazione bancaria, resa secondo il format di cui all'allegato "C";
- Impegno a costituire reti di imprese tra i soggetti che verranno utilmente inseriti nel progetto pilota, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo il format di cui all'allegato "D".

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto proponente.

Il Soggetto Responsabile può richiedere ai fini dell'istruttoria integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

Art. 11 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali

I criteri di selezione che verranno utilizzati per la stesura delle due distinte graduatorie sono di seguito indicati. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le risultanze della selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del Soggetto Responsabile <https://sosvi.eu/>. I progetti con punteggio assegnato inferiore a 40 non saranno considerati ammissibili.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE	
Iniziative imprenditoriali (0-100)	Punti
A. Coerenza rispetto agli obiettivi attesi dal PP (0-30)	30
Coerenza degli obiettivi rispetto alle finalità e alle tematiche del Bando (artt. 2 e 6)	15
Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi specifici del PP	15
B. Novità e innovatività dell'iniziativa (0-25)	25
(Tecnologie innovative; Processi innovativi; Modalità innovative; Prodotti innovativi; Servizi innovativi sviluppati)	25
C. Qualità della proposta imprenditoriale (0-45)	45
Qualità (completezza, chiarezza, ecc) del progetto	20
Ricadute occupazionali del progetto (rapporto tra N. di nuovi addetti previsti e contributo richiesto)	10
Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	10
Sostenibilità ambientale dell'iniziativa	5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE	
Progetti infrastrutturali (0-100)	Punti
A. Coerenza con gli obiettivi del PP (0-30)	30
Coerenza degli obiettivi rispetto alle finalità e alle tematiche del Bando (artt. 2 e 6)	15
Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi specifici del PP	15
B. Rilevanza in termini di bacino di utenza coinvolto (0-15)	15
Bacino sub comunale	5
Bacino comunale	5
Bacino sovracomunale	5
C. Livello di progettazione (0-30)	30
Studio di fattibilità tecnica economica	5
Progetto Definitivo	10
Progetto Esecutivo	15
D. Cantierabilità (0-25)	25
Avvio delle procedure autorizzative (Conferenza dei Servizi)	10
Conclusione delle procedure autorizzative	15

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

La Commissione, per i soli punteggi non assegnabili automaticamente, farà ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente, pertanto ogni Commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Eccellente	1.00
Ottimo	0.9
Buono	0.8
Discreto	0.7
Più che sufficiente	0.6
Sufficiente	0.5
Quasi sufficiente	0.4
Scarso	0.3
Insufficiente	0.2
Gravemente insufficiente	0.1
Inesistente	0

Art. 12 – Obblighi dei Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- ultimare gli interventi entro il termine di cui all'art. 4;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
- custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
- comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;
- comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
- comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 11. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;

- adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed istituzionali indicati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali. Il titolare del trattamento è la So.Sv.I. Srl, in persona dell'amministratore delegato, con sede legale in Viale del Fante c/o Palazzo della Provincia – 97100 – Ragusa. La So.Sv.I. Srl, in esecuzione del Progetto Pilota di cui al presente avviso, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero Sviluppo Economico, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari. L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dell'Avviso, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti, ovvero che vi rinunziassero espressamente. Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Art. 14 - Rinvio e Responsabile del Procedimento

Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso, si rimanda al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 Luglio 2021, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto 30 Novembre 2020.

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della So.Sv.I. Srl, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dello stesso Patto.

Tutti i documenti che riguardano il presente avviso, non altrimenti richiamati, sono pubblicati sul sito istituzionale del Soggetto Responsabile.

E' possibile richiedere informazioni o chiarimenti alla seguente email: sosvisrl@gmail.com

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Iacono A.d. Sosvi Srl
Legale Rappresentante della So.Sv.I. Srl è il Presidente f.f.
Dott.ssa. Rosa Maria Chiaramonte.

Ragusa, Dicembre 2021

F.to
Il Presidente

SO.SVI. s.r.l.

Sede Legale: Viale del Fante c/o Palazzo della Provincia – 97100 – Ragusa
www.sosvi.eu e-mail sosvisrl@gmail.com pec: sosvisrl@legalmail.it P.IVA 01158290880